

Regolamento
STRUTTURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE
DIPARTIMENTI E SCUOLE

Art. 1 - Dipartimenti

1.1 Il Dipartimento coordina l'attività didattica e di formazione, ed è responsabile dell'offerta formativa complessiva delle scuole in esso ricomprese. Le scuole hanno la responsabilità didattica dei corsi in esse attivati. All'interno di ciascuna scuola, i corsi possono essere articolati anche in più indirizzi in relazione a specifici contenuti.

1.2 Il Dipartimento promuove e coordina le attività, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione didattica di ogni singolo docente ad esso afferente, sia per quanto attiene ai temi della stessa, sia per quanto attiene ai metodi.

1.3 Il Dipartimento può collaborare con altri Dipartimenti all'organizzazione e allo svolgimento dell'attività didattica, anche con la richiesta di attivazione di corsi interdipartimentali.

1.4 Il Dipartimento concorre alla organizzazione dei corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca di propria competenza e ne propone i limiti di accesso ai posti, in base alla pianificazione culturale e scientifica del Centro Studi e Ricerca dell'Accademia.

1.5 Il Dipartimento, sentito il Direttore, coordina i mezzi e le risorse a disposizione e ne assicura il razionale utilizzo nel rispetto della libertà e dell'autonomia didattica dei singoli corsi.

1.6 Il Coordinatore di Dipartimento valuta, su proposta dei Coordinatori di Scuola, la persistenza delle condizioni che hanno determinato l'attivazione dei corsi di studio e propone al Consiglio Accademico il mantenimento, la modifica o la disattivazione dei medesimi, entro la data del 31 gennaio di ogni A.A.

1.7 I Dipartimenti dell'Accademia sono: Dipartimento di Arti visive, Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate, Dipartimento di Comunicazione e Didattica dell'Arte.

1.8 Sono organismi del Dipartimento:

- a) Il Coordinatore di Dipartimento
- b) Il Consiglio di Dipartimento
- c) Il Coordinatore di Scuola
- d) Il Consiglio di Scuola

1.9 Il numero dei Coordinatori di Dipartimento dell'Accademia di Belle Arti di Macerata è ripartito secondo i seguenti criteri:

- n.1 Coordinatore per il Dipartimento di Arti Visive;
- n.2 Coordinatori per il Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate, in ragione delle numerose scuole in esso comprese:
 - n.1 Coordinatore per le scuole dell'Area della Progettazione Artistica per l'Impresa (area Design);
 - n.1 Coordinatore per le scuole dell'Area della Progettazione e Arti Applicate;
 - n.1 Coordinatore per il Dipartimento di Comunicazione e Didattica dell'Arte;

1.10 Per la Scuola Di Restauro (I.R.M.), appartenente al Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate, si fa riferimento al proprio regolamento didattico, che prevede la nomina del Coordinatore di Corso per decreto d'ufficio del Direttore. Il Coordinatore dell'I.R.M. resta in carica tre anni:

Estratto del regolamento didattico del corso di Restauro:

1. Il Corso, afferente alla Scuola di Restauro del Dipartimento di Progettazione ed Arti Applicate ai sensi del D.P.R. 212/03, ha il compito di formare Restauratori di Beni Culturali così come stabilito nel D.M. n. 86 del 26 maggio 2009 concernente il regolamento per la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro, in attuazione del comma 7, articolo 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio.
2. Il Corso, quinquennale a ciclo unico di seguito individuato ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.l. 30 dicembre 2010 n. 302, rilascia il titolo di diploma accademico di secondo livello con il conseguimento curriculare complessivo di 300 CFA e l'abilitazione alla professione di restauratore di beni culturali previo superamento di un esame finale avente valore di Esame di Stato.
3. Il Corso si articola in percorsi formativi professionalizzanti (PFP).
4. Il Corso è ad accesso limitato. Il Consiglio Accademico, sentito il Coordinatore del Corso, delibera ogni anno il numero degli accessi consentiti in relazione agli spazi disponibili e al rispetto dello standard di cinque allievi per docente di laboratorio, come stabilito dal D.M. 26 maggio 2009 n. 87 art. 2 comma 4 ultimo capoverso.

Art. 2 – Coordinatore di Dipartimento

2.1 - Il Coordinatore di Dipartimento è eletto, su convocazione elettorale del Direttore, da tutti i professori afferenti al Dipartimento, tra i professori in organico; il Coordinatore viene eletto con voto segreto a maggioranza relativa (*). L'elezione deve ritenersi valida se vi ha partecipato almeno un terzo dei docenti del dipartimento. A seguito dell'elezione, il Coordinatore, è nominato dal Direttore dell'Accademia con proprio decreto e resta in carica tre anni.

2.2 - Il Coordinatore di Dipartimento rappresenta a tutti gli effetti il Dipartimento e ne ha piena responsabilità.

2.3 Il Coordinatore di Dipartimento può nominare tra i professori facenti parte del Dipartimento un vicario che lo supplisca in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o impedimento, dandone comunicazione al Direttore dell'Accademia. Nel caso di dimissioni, di decadenza o comunque di cessazione, all'eletto subentra il vicario per il tempo necessario all'indizione e all'espletamento delle necessarie elezioni integrative (non oltre i 10 giorni dalla data di cessazione).

Art. 3 – Mansioni e responsabilità del Coordinatore di Dipartimento

3.1 Il Coordinatore di Dipartimento ha le seguenti mansioni e responsabilità:

- a) promuove, propone e coordina tutte le attività del Dipartimento;
- b) predispone la relazione annuale per le necessità di funzionamento dello stesso ed ha il dovere di richiedere e controllare le relazioni annuali dei coordinatori delle scuole ad esso afferenti;
- c) predispone le richieste per individuare bisogni e risorse, in accordo con quanto previsto dalle norme e regolamenti vigenti dell'Accademia;
- d) promuove l'organizzazione di progetti didattici e laboratori, anche in comune con altri Dipartimenti della stessa o di altre Istituzioni italiane o straniere o con altre istituzioni scientifiche;
- e) propone e promuove accordi di collaborazione (anche convenzionati) nel rispetto dell'art.4 del vigente Statuto dell'Accademia;
- f) ha l'obbligo annuale di presentare al Direttore una relazione previsionale e consuntiva, su tutti gli aspetti

sopra descritti e di proporre soluzioni o correttivi se necessari, per il buon funzionamento del Dipartimento.

g) ha l'obbligo di indire almeno due volte l'anno il Consiglio di Dipartimento, per il controllo delle attività preventive e consuntive.

i) ha l'obbligo di verbalizzare le riunioni del Consiglio di Dipartimento e di consegnare copia conforme dei verbali al Direttore.

Art. 4 – Il Consiglio di Dipartimento

4.1 Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di gestione e coordinamento dell'attività didattica ed è formato da tutti i professori in organico afferenti al Dipartimento. Il Coordinatore di Dipartimento lo presiede e lo convoca inviando in tempo utile l'ordine del giorno degli argomenti. E' possibile per i docenti richiedere la convocazione del Consiglio di Dipartimento, per eventuali e specifiche esigenze, previa richiesta scritta e motivata, trasmessa in duplice copia al Coordinatore e al Direttore dell'Accademia.

Art. 5 – Afferenza dei docenti ai Dipartimenti e Scuole

5.1 L'afferenza al dipartimento è regolata dai seguenti criteri:

- a) ogni docente può essere afferente ad un solo dipartimento e ad una sola Scuola;
- b) ogni docente sulla base della/e disciplina/e e in riferimento al totale delle ore complessive di didattica svolte per ogni indirizzo di studio (didattica frontale), è afferente alla propria scuola;
- c) I docenti impegnati in una o più annualità nelle discipline caratterizzanti i corsi (discipline che prevedono un numero di C.F.A. superiori a 10) sono automaticamente afferenti al Dipartimento di riferimento;
- d) I docenti a contratto sono nominati d'ufficio al proprio Dipartimento, con decreto del Direttore, entro e non oltre la data del 31 ottobre di ogni A.A.

Art. 6 – Caratteri generali del sistema elettorale

6.1 Il voto è personale, libero e segreto.

6.2 La permanenza nella carica di Coordinatore di Dipartimento è condizionata al mantenimento di un rapporto di servizio attivo presso questa Accademia. Il mancato riscontro della condizione di cui al presente comma determina l'automatica decadenza dall'incarico.

6.3 Ove un Coordinatore di Dipartimento eletto cessi anticipatamente il mandato per dimissioni, decadenza o qualsiasi altra causa, esso viene sostituito attraverso l'elezione di un nuovo Coordinatore che resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato.

Art. 7 – Elettorato

7.1 Godono di diritto all'elettorato attivo i docenti dell'Accademia, con contratto a tempo indeterminato o determinato su insegnamenti in organico, in servizio attivo alla data di svolgimento delle elezioni del Coordinatore di Dipartimento siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) risultino in servizio attivo presso l'Accademia di Belle Arti di Macerata;
- b) risultino titolari di un contratto di insegnamento a tempo indeterminato o determinato purché compatibile con il periodo temporale del mandato;

c)abbiano attivamente partecipato alla vita accademica, anche presso altre istituzioni, anche non in modo continuativo purché in forza di un contratto di insegnamento a tempo indeterminato o determinato.

7.2 Non può essere eletto il docente che abbia già svolto la funzione di Coordinatore per 2 (due) mandati consecutivi pieni.

7.3 La validità del mandato si intende piena quando esso viene espletato per almeno la metà + 1 giorno della sua durata.

Art. 8– Procedimento elettorale

8.1 L'elezione del Coordinatore di Dipartimento è indetta dal Direttore dell'Accademia ogni triennio, con decreto pubblicato all'albo almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per il suo svolgimento, con contestuale informativa email a tutti i docenti dell'Accademia.

8.2 Entro i successivi 7 (sette) giorni dalla pubblicazione sono affissi all'Albo, i nominativi dei docenti candidati.

8.3 L'elenco degli aventi diritto al voto resterà affisso all'albo fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali.

8.4 I docenti avanzano la candidatura al Direttore in forma scritta e inviata alla Segreteria Docenti. Di tali candidature è data immediata informazione in un elenco a cura della Segreteria Docenti con obbligo di comunicazione a tutto l'elettorato.

Il doppio ruolo dei coordinatori di dipartimento e dei coordinatori di scuola è da considerarsi incompatibile. Pertanto le candidature dovranno essere distinte e non potranno sovrapporsi nella fase elettorale.

8.5 Le elezioni si svolgono in una sola giornata in modalità telematica o in presenza, con orario indicato e comunicato con apposito decreto direttoriale.

Art. 9 – Modalità di voto telematico

9.1 Il Direttore procederà con un suo decreto ad individuare la Commissione elettorale atta a presenziare e verificare le procedure di voto.

9.2 La Commissione elettorale ha l'obbligo di comprovare i voti a favore e contro e di verbalizzare gli atti telematici.

9.3 Gli eletti saranno comunicati tramite decreto direttoriale con affissione all'Albo e con pubblicazione sul sito istituzionale dell'Accademia.

Art. 10 – Scuole – Coordinatore di Scuola

10.1 - Il Coordinatore di Scuola è eletto, su convocazione elettorale del Direttore, da tutti i professori afferenti alla Scuola, tra i professori in organico; il Coordinatore viene eletto con voto segreto a maggioranza relativa. L'elezione deve ritenersi valida se vi ha partecipato almeno un terzo dei docenti della

Scuola. A seguito dell'elezione, il Coordinatore è nominato dal Direttore dell'Accademia con proprio decreto e resta in carica tre anni.

10.2 Il Coordinatore di Scuola rappresenta a tutti gli effetti la Scuola e ne ha piena responsabilità.

10.3 Il Coordinatore di Scuola può nominare, tra i professori facenti parte della Scuola, un vicario che lo supplisca in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o impedimento, dandone comunicazione al Direttore dell'Accademia. Nel caso di dimissioni, di decadenza o comunque di cessazione, subentra il vicario per il tempo necessario ad un'ulteriore nomina (non oltre i 10 giorni dalla data di cessazione).

Art. 11 – Mansioni e responsabilità del coordinatore di Scuola

11.1 Il Coordinatore di Scuola ha le seguenti mansioni e responsabilità:

- a) è il responsabile dell'organizzazione didattica della Scuola, sovrintende e controlla il buon andamento del corso, ed ha l'obbligo di redigere una relazione, con cadenza annuale, al Coordinatore di Dipartimento ed al Direttore dell'Accademia;
- b) promuove e coordina l'attività didattica della Scuola per gli Open Day e fornisce tutte le necessarie informazioni sulle finalità e obiettivi formativi a beneficio delle attività dell'Info Point, del sito Istituzionale dell'Accademia e delle attività di comunicazione social;
- c) propone, al Coordinatore di Dipartimento, attività didattiche nell'ambito di competenza della Scuola;
- d) è l'unico referente e rappresentante della Scuola per gli studenti, per verificare il corretto svolgimento dell'attività didattica del corso;
- e) ha il compito di redigere gli eventuali recuperi degli O.F.A. (Obblighi Formativi Aggiuntivi) e di trasmettere ai colleghi docenti il singolo impegno in relazione ai recuperi; alla segreteria studenti per il corretto controllo dei C.F.A.; allo studente per le modalità di recupero e tempificazione delle stesse;
- f) ha l'obbligo di indire almeno due volte l'anno il Consiglio di Scuola, per il controllo delle attività preventive e consuntive;
- g) ha l'obbligo di verbalizzare le riunioni del Consiglio di Scuola e di consegnare copia conforme dei verbali al Direttore ed al Coordinatore di Dipartimento;
- h) il Coordinatore di Scuola, a inizio di ogni anno accademico, ha il compito di trasmettere al Direttore un elenco di docenti, afferenti alla Scuola come possibili componenti delle commissioni di tesi (trienni e biennio) secondo il seguente criterio: un relatore, un docente della materia caratterizzante, un docente della materia di base, un docente di una materia affine ed integrativa, un correlatore per le tesi del biennio.

Art. 12 – Il Consiglio di Scuola

12.1 Il Consiglio di Scuola è l'organo di gestione e coordinamento dell'attività didattica ed è formato da tutti i professori in organico e a contratto afferenti alla Scuola. Il Coordinatore lo presiede e lo convoca inviando in tempo utile l'ordine del giorno degli argomenti. E' possibile per i docenti richiedere la convocazione del Consiglio di Scuola, per eventuali e specifiche esigenze, previa richiesta scritta e motivata, trasmessa in duplice copia al Coordinatore e al Direttore dell'Accademia.

Art. 13 – Afferenza dei docenti alle Scuole

13.1 L'afferenza alla Scuola è regolata dai seguenti criteri:

- a) ogni docente può essere afferente ad una sola Scuola;
- b) ogni docente sulla base della/e disciplina/e e in riferimento al proprio monte ore complessivo di didattica frontale, è afferente alla propria scuola;
- c) I docenti impegnati in una o più annualità nelle discipline caratterizzanti i corsi (discipline che prevedono un numero di C.F.A. superiori a 10) sono automaticamente afferenti alla Scuola;
- d) I docenti a contratto sono nominati d'ufficio al proprio Dipartimento, con decreto del Direttore, entro e non oltre la data del 31 ottobre di ogni A.A.

Art. 14 – Caratteri generali del sistema elettorale

14.1 Il voto è personale, libero e segreto.

14.2 La permanenza nella carica di Coordinatore di Scuola è condizionata al mantenimento di un rapporto di servizio attivo presso questa Accademia. Il mancato riscontro della condizione di cui al presente comma determina l'automatica decadenza dall'incarico.

14.3 Ove un Coordinatore di Dipartimento eletto cessi anticipatamente il mandato per dimissioni, decadenza o qualsiasi altra causa, esso viene sostituito attraverso l'elezione di un nuovo Coordinatore che resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato.

Art.15 – Elettorato

15.1 Godono di diritto all'elettorato attivo i docenti dell'Accademia, con contratto a tempo indeterminato o determinato su insegnamenti in organico, in servizio attivo alla data di svolgimento delle elezioni del Coordinatore di Scuola siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) risultino in servizio attivo presso l'Accademia di Belle Arti di Macerata;
- b) risultino titolari di un contratto di insegnamento a tempo indeterminato o determinato purché compatibile con il periodo temporale del mandato;
- c) abbiano attivamente partecipato alla vita accademica, anche presso altre istituzioni, anche non in modo continuativo purché in forza di un contratto di insegnamento a tempo indeterminato o determinato;

15.2 Non può essere eletto il docente che abbia già svolto la funzione di Coordinatore per 2 (due) mandati consecutivi pieni.

15.3 La validità del mandato si intende piena quando esso viene espletato per almeno la metà + 1 giorno della sua durata.

Art. 16 – Procedimento elettorale

16.1 L'elezione del Coordinatore di Scuola è indetta dal Direttore dell'Accademia ogni triennio, con decreto pubblicato all'albo almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per il suo svolgimento, con contestuale informativa email a tutti i docenti dell'Accademia.

16.2 Entro i successivi 7 (sette) giorni dalla pubblicazione sono affissi all'Albo, i nominativi dei docenti candidati.

16.3 L'elenco degli aventi diritto al voto resterà affisso all'albo fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali.

16.4 I docenti avanzano la candidatura al Direttore in forma scritta e inviata alla Segreteria Docenti. Di tali candidature è data immediata informazione in un elenco a cura della Segreteria Docenti con obbligo di comunicazione a tutto l'elettorato.

Il doppio ruolo dei coordinatori di dipartimento e dei coordinatori di scuola è da considerarsi incompatibile. Pertanto le candidature dovranno essere distinte e non potranno sovrapporsi nella fase elettorale.

16.5 Le elezioni si svolgono in una sola giornata in modalità telematica o in presenza, con orario indicato e comunicato con apposito decreto direttoriale.

Art. 17 – Modalità di voto telematico

17.1 Il Direttore procederà con un suo decreto ad individuare la Commissione elettorale atta a presenziare e verificare le procedure di voto.

17.2 La Commissione elettorale ha l'obbligo di comprovare i voti a favore e contro e di verbalizzare gli atti telematici.

17.3 Gli eletti saranno comunicati tramite decreto direttoriale con affissione all'Albo e con pubblicazione sul sito istituzionale dell'Accademia.

Art. 18 - Norme finali

1. Il presente Regolamento ha natura di regolamento interno ai sensi dell'art.12 dello Statuto.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme contenute nello Statuto e nelle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.
3. Le eventuali successive integrazioni e modificazioni del presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio Accademico e ratificate dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo dell'Istituto.

NOTE:

- *Maggioranza qualificata: quando il numero di chi approva un determinato atto supera largamente il 50% dei votanti (es. 65%)
- Maggioranza assoluta: quando il numero di chi approva un determinato atto è dato dal 50% + 1 voto dei votanti.
- Maggioranza relativa: quando il numero di chi propone un determinato atto, pur non superando il 50%, è maggiore di tutte le altre fazioni.